

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

**Dott. SALME' Giuseppe - Presidente -
Dott. D'AMICO Paolo - rel. Consigliere -**

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18061-2011 proposto da:

DEBITORE

- *ricorrente* -

contro

SOCIETÀ FINANZIARIA

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 957/2011 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 05/04/2011, R.G.N. 2771/2007.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La SOCIETÀ FINANZIARIA S.p.A. convenne, dinanzi al Tribunale di Milano, il cliente esponendo: che in data 23 luglio 2001 aveva stipulato un contratto di mutuo ipotecario con il quale gli aveva concesso la somma di L. 500.000.000; che a fronte dello stesso il mutuatario aveva rilasciato quietanza liberatoria, impegnandosi a restituire detto importo mediante n. 96 rate mensili posticipate, comprensive di quota capitale, come da allegato piano di ammortamento; che al fine di assicurare la restituzione il medesimo cliente aveva acconsentito di iscrivere ipoteca in favore dell'attrice su un immobile; che quest'ultima aveva emesso fatture per complessivi Euro 86.817,13 le quali erano rimaste tutte insolte alle rispettive scadenze.

Per tali ragioni la Società Finanziaria chiese la condanna del cliente al pagamento della somma dovuta, oltre accessori.

Si costituì il cliente chiedendo il rigetto della domanda attrice e, in via riconvenzionale, la condanna della società finanziaria al pagamento delle somme versate in eccesso sulla base di interessi anatocistici ed usurari.

Il Tribunale dichiarò la risoluzione del contratto di mutuo concluso il 23 luglio 2001 tra la società finanziaria ed il cliente per grave inadempimento di quest'ultimo e lo condannò al pagamento, in favore della medesima società, della somma di Euro 86.817,13, oltre interessi convenzionali come pattuiti dal 5 dicembre 2003 al

Sentenza, Cassazione Civile, Sezione Terza, Pres. Salmè – Rel. D'Amico, 12.05.2015, n. 9561

saldo; rigettò la domanda riconvenzionale proposta dal cliente e lo condannò al rimborso delle spese di lite a favore della società. Propose appello il cliente chiedendo la declaratoria di nullità della sentenza appellata, il rigetto delle domande avanzate dalla società in primo grado, l'accoglimento della propria domanda riconvenzionale e l'accertamento dell'illegittimità dei tassi d'interesse applicati dalla società a suo danno.

La Corte d'appello di Milano ha rigettato l'appello confermando la sentenza del Tribunale.

Per quanto rileva in questa sede, la Corte territoriale ha escluso l'esistenza dei presupposti per la sospensione del giudizio civile, affermando che il rapporto fra il giudizio civile e quello penale è ispirato all'autonomia di ciascun processo, tranne limitate ipotesi previste dall'art. 75 c.p.p., comma 3, non rientranti nel caso in esame.

Propone ricorso per cassazione il cliente con quattro motivi. Resiste con controricorso la società finanziaria. Le parti presentano memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il PRIMO MOTIVO si denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c. e art. 75 c.p.c., comma 3 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3".

Il ricorrente sostiene che la Corte d'Appello ha errato nel rigettare la richiesta di sospensione per non aver ritenuto sussistere i presupposti previsti dagli artt. 295 e 75 c.p.p.

Il motivo è infondato.

Per giurisprudenza di questa Corte l'art. 295 c.p.c., nel prevedere la sospensione necessaria del giudizio civile quando la decisione dipenda dalla definizione di altra causa, allude ad un vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità fra due emanande statuizioni, quindi, coerentemente con l'obiettivo di evitare il conflitto di giudicati, non ad un mero collegamento fra diverse statuizioni, per l'esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione, bensì ad un collegamento per cui l'altro giudizio (civile, penale o amministrativo), oltre ad investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l'esito della causa da sospendere, deve essere pendente in concreto e coinvolgere le stesse parti (Cass. 14 dicembre 2010, n. 25272).

In altri termini, il rapporto fra il giudizio civile e il giudizio penale è ispirato al principio della separatezza dei due giudizi, prevedendo che il giudizio civile di danno debba essere sospeso soltanto allorché l'azione civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado (art. 75 c.p.p.), in quanto esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, che pertanto non può pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto.

Nel caso in esame la sentenza impugnata, correttamente, ha ritenuto che non sussistevano i presupposti previsti dall'art. 295 c.p.c. per la sospensione della causa; anche a prescindere dalla non coincidenza dei soggetti, va infatti rilevato che il nostro ordinamento non è ispirato al principio dell'unità della giurisdizione, ma a quello dell'autonomia di ciascun processo e della piena cognizione da parte di ciascun giudice, dell'uno e dell'altro ramo, delle questioni giuridiche o di accertamento dei fatti rilevanti ai fini della propria decisione.

2. Con il SECONDO MOTIVO si denuncia "nullità della sentenza in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa ammissione della c.t.u." 3.

Con il TERZO MOTIVO si deduce "nullità della sentenza in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omessa e contraddittoria motivazione".

4. Con il QUARTO MOTIVO si denuncia "violazione e falsa applicazione della vigente normativa in materia di tassi oltre soglia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3".

Il SECONDO, il TERZO ed il QUARTO MOTIVO, che per la stretta connessione devono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

Il ricorrente denuncia che la Corte d'appello non ha sentito l'esigenza di ricorrere all'ausilio del c.t.u. e che nel ragionamento del giudice di merito è riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento. Soprattutto, prosegue il cliente, la mancata ammissione della c.t.u. ha inciso negativamente sul suo diritto di difesa.

Sostiene ancora il ricorrente che l'impugnata sentenza non ha tenuto in debito conto la documentazione da lui prodotta e di non essersi avvalsa dell'ausilio del c.t.u. il quale avrebbe riscontrato, in linea con quanto riportato nella circolare Prot. BE - 2610 del 26 settembre 2007, emessa dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento di iniziative antiracket e antiusura e dal combinato della L. 23 febbraio 1999, n. 44 e L. 7 marzo 1996, n. 108 l'esistenza di somme trattenute e/o addebitate dalla Società Finanziaria S.p.A. per importi rilevanti e non giustificati e l'applicazione di interessi remunerativi e moratori sopra la soglia di usura.

I tre motivi sono infondati.

La Corte d'appello ha infatti adeguatamente motivato il rigetto della richiesta della c.t.u., chiarendo in modo puntuale le circostanze ed individuando le norme di diritto che hanno determinato la propria decisione.

In particolare la Corte ha ritenuto di non ammettere la c.t.u. in base alle seguenti considerazioni:

- a) che ai sensi del D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, art. 1, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 24, di interpretazione autentica della L. 7 marzo 1996, n. 108, la natura usuraria dei tassi d'interesse va determinata in riferimento al momento della convenzione e non a quello della dazione;
- b) che le contestazioni effettuate dal cliente riguardano gli interessi di mora applicati dalla Società Finanziaria S.p.A. nel corso dei rapporti relativi ai contratti n. 6059 e n. 6629 nelle quali i tassi degli interessi applicati alle singole rate dei suddetti contratti sono comparati con il tasso soglia vigente nel periodo di scadenza di ciascuna rata;
- c) che il cliente si è limitato a produrre uno stralcio della perizia del proprio consulente di parte, depositata nel procedimento penale;
- d) che di tale perizia non sono state prodotte le note per controdeduzioni alla perizia dell'avv. B.;
- e) che tale omissione appare significativa atteso che dalla perizia redatta dall'avv. B. è risultato che in nessuno dei quattro contratti esaminati il tasso remunerativo pattuito ha superato il tasso soglia. E comunque, premesso che la c.t.u. non può essere considerata un mezzo di prova né può essere disposta per sopperire alla mancata deduzione di circostanze di fatto od alla offerta probatoria, spetta al giudice di merito decidere circa la indispensabilità o no della stessa.

Il ricorrente non ha d'altra parte dimostrato che la c.t.u., se ammessa, avrebbe invalidato l'efficacia delle risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice.

Va peraltro osservato che la prova del carattere usurario degli interessi grava su colui che la afferma, senza che la sproporzione possa ritenersi in re ipsa, dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca (Cass., 12 settembre 2014, n. 19282).

In conclusione, per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 7.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2015

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*